



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## **APPUNTO ILLUSTRATIVO**

I decreti ministeriali allegati disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio delle classi di laurea, di laurea magistrale e delle lauree magistrali sanitarie, in attuazione della riforma degli ordinamenti universitari attuata con il DM 22 ottobre 2004, n. 270.

In particolare l'articolo 10 del predetto regolamento prevede che i decreti ministeriali attuativi individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

In relazione a tali attività i decreti determinano per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa di base e caratterizzante in misura non superiore al 50 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. La scelta operata dal DM 270 del 2004 è stata infatti quella di vincolare un numero di crediti inferiore, rispetto a quanto previsto dal DM 509 del 1999, ma in modo più stringente e con riferimento alle attività di base e caratterizzanti le classi, al fine di assicurare che ciascun corso attivato nella stessa classe attribuisca sempre agli insegnamenti di base un adeguato numero di crediti. I corsi di studio attivati dalle università in attuazione del DM 509 del 1999 e dei relativi decreti attuativi, infatti, spesso prevedevano un eccessivo numero di insegnamenti a tutto discapito degli insegnamenti di base.

I decreti predisposti tengono conto dei pareri espressi dalla CRUI, dal CUN e dal CNSU.

Dai predetti pareri, ed in particolare da quelli espressi dal CNSU, sono emerse le seguenti esigenze:

- assicurare una solida preparazione di base;
- assicurare la mobilità degli studenti all'interno dell'ateneo e tra atenei diversi;
- garantire corsi di studio sostenibili, evitando un numero eccessivo di esami per anno di corso.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate soprattutto dagli studenti, ed in attuazione dello spirito della riforma, i decreti prevedono che :



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- i regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti (art. 3 comma 3 bis);
- relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, assicurando così il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati nella stessa classe;
- le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei..

L'avvio dei nuovi corsi è previsto a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008. Le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti disciplinando, altresì, la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi.